



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore
e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni*

**- Strumenti di flessibilità -
[art. 4, comma 9, lett. a); b); c); d)]**

**Documento contenente contributi per la definizione delle
Linee guida relative ai “Criteri e modalità per la
definizione degli strumenti di flessibilità di cui all’art. 4,
comma 9, D.P.R. 263/2012”**

Strumenti di flessibilità:

“Ai fini di cui al presente articolo, con le linee guida di cui all’articolo 11, comma 10, approvate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze avente natura non regolamentare sono definiti i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari di cui ai commi 4 e 5, attraverso: a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l’ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto; b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell’anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo individuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e) ; c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo; d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale, per non più del 10 per cento del corrispondente monte ore complessivo del percorso.” (art. 4, comma 9, D.P.R. 263/12).

*“I percorsi di istruzione ... sono **progettati per unità di apprendimento**, intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici di cui all’articolo 4, da erogare anche a distanza, secondo le modalità stabilite nelle linee guida di cui all’articolo 11, comma 10. **Tali unità di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti**; sono realizzati per **gruppi di livello** relativi ai periodi didattici di cui all’articolo 4, che costituiscono il riferimento organizzativo per la costituzione delle classi e possono essere fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici, come previsto dalle linee guida di cui all’articolo 11, comma 10; sono organizzati in modo da consentire la **personalizzazione del percorso**, sulla base di un **Patto formativo individuale** definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall’adulto secondo i criteri generali e le modalità stabilite nelle linee guida di cui all’articolo 11, comma 10” (art. 5, comma 1, D.P.R. 263/12).*

Con le presenti Linee guida sono definiti i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili i carichi orari dei suddetti percorsi attraverso a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l’ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto; b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell’anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal Patto formativo individuale; c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo; d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale, per non più del 10 per cento del corrispondente monte ore complessivo del percorso.

In ogni caso, l’utilizzo degli strumenti sopraindicati, che deve tener conto della specificità dell’istruzione in carcere, non deve comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

1.Patto formativo Individuale

1.1 La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale è la **cifra innovativa** del nuovo sistema di istruzione degli

adulti, in coerenza con le politiche nazionali dell'apprendimento permanente così come determinate nel comma 51 dell'art. 4 della L.92/2012.

1.2 Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un *Patto formativo Individuale* definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto.

1.3 Con le presenti Linee guida sono definiti i criteri generali e le modalità per la definizione del *Patto Formativo Individuale*.

1.4 La definizione del Patto formativo individuale è compito delle Commissioni di cui all'art. 5, co. 2 del D.P.R. 263/12; la Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico del CPIA presso il quale è incardinata, è composta dai docenti dei percorsi di cui all'art. 4, co.1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 263/12, individuati sulla base dei criteri definiti nell'ambito degli accordi di rete di cui all'art. 5, co.2 del D.P.R. 263/12 nel rispetto delle norme contrattuali. Tali docenti sono inseriti in apposito elenco. In ogni caso, la composizione delle Commissioni assicura una presenza di docenti specifica per ciascuna delle fasi del percorso finalizzato alla definizione del Patto formativo individuale.

1.5 A tal fine, in coerenza con le indicazioni europee contenute nella *Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale ed informale*, tenuto conto di quanto previsto dal D.leg.vo 16 gennaio 2013, n. 13, la Commissione attiva - su richiesta dell'adulto - un percorso articolato in tre fasi (identificazione, valutazione, attestazione), finalizzato alla definizione del *Patto Formativo Individuale*.

1.6 identificazione: fase finalizzata all'*individuazione e messa in trasparenza* delle competenze degli adulti comunque acquisite nell'apprendimento formale, non formale ed informale, riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione. In questa fase, la Commissione, acquisita la domanda di iscrizione, supporta l'adulto "*nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento*" anche mediante l'utilizzo di dispositivi di documentazione della storia personale e professionale. Al riguardo, appare opportuno la predisposizione da parte della Commissione di adeguati dispositivi di documentazione coerenti con gli strumenti di trasparenza già adottati in sede europea, quali quelli definiti nell'ambito della decisione Europass. In tale contesto, assume particolare significato la predisposizione per ciascun adulto di un libretto personale (dossier personale per l'IDA) che consenta, tra l'altro, la raccolta di titoli di studio, attestati, certificazioni, dichiarazioni e ogni altra "evidenza utile". A tal fine, risulta necessario l'utilizzo di strumenti di esplorazione tra i quali l'intervista impostata secondo un approccio biografico. In questa fase la Commissione può individuare un docente – facente parte della Commissione stessa – a cui affidare il compito di accompagnare e sostenere l'adulto nel processo di individuazione e messa in trasparenza delle competenze acquisite nell'apprendimento formale, non formale ed informale e nella composizione del dossier personale. Fermo restando i criteri generali di cui alle presenti Linee guida ciascuna Commissione individua modalità organizzative e di funzionamento che tengano anche conto del contesto territoriale di riferimento.

1.7 Valutazione: fase finalizzata all'*accertamento del possesso* delle competenze degli adulti comunque acquisite nell'apprendimento formale, non formale ed informale, riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto

dell'iscrizione. In questa fase la Commissione procede - insieme con l'adulto - all'accertamento del possesso delle competenze già acquisite dall'adulto ai fini della successiva attestazione. Nel caso di competenze acquisite nell'apprendimento formale, costituiscono "evidenze utili" quelle rilasciate nei sistemi indicati nel comma 52, dell'art. 4, della L.92/2012. Nel caso di competenze acquisite nell'apprendimento non formale ed informale questa fase implica l'adozione di *specifiche metodologie valutative* e di *riscontri e prove idonei* a comprovare le competenze effettivamente possedute coerenti anche con quelle predisposte dall'INVALSI nell'ambito dei progetti RICREARE e SAPA diffusione ai fini di quanto previsto dall'art.10, comma 2 del DPR 263/12. In ogni caso, questa fase deve esser svolta in modo da assicurare equità, trasparenza, collegialità e oggettività.

1.8 Attestazione: fase finalizzata al rilascio del *certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso*, standardizzato secondo i criteri di seguito riportati; in questa fase la Commissione certifica il possesso delle competenze, individuate e valutate nelle fasi precedenti, e le riconosce – secondo le modalità e nei limiti precedentemente da essa stabiliti - come crediti riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione; in coerenza con quanto previsto dal d.leg.vo 13/13, il *certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso* - che ha carattere pubblico – contiene i seguenti elementi minimi: *a)* i dati dell'ente pubblico titolare (MIUR) e dell'ente titolato (CPIA); *b)* i dati anagrafici dell'adulto; *c)* le competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione, riconosciute come crediti; *d)* le modalità di accertamento per ciascuna delle competenze riconosciute come crediti; *e)* la firma della Commissione e del dirigente scolastico del CPIA, la data ed il numero di registrazione.

1.9 Patto formativo Individuale. In esito alle fasi su indicate viene definito il *Patto formativo Individuale (Patto)*. Il *Patto* rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall'adulto, dalla Commissione e dal Dirigente del CPIA con il quale viene formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione; il *Patto* contiene i seguenti elementi minimi: 1) i dati anagrafici; 2) il periodo didattico del percorso al quale è iscritto l'adulto; 3) l'elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito del processo di individuazione, valutazione e attestazione; 4) il monte ore complessivo del PSP (pari al monte ore complessivo del periodo didattico al quale è iscritto l'adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento - per non più del 10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento dei crediti pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dalla Commissione); 5) il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario; 6) il piano delle uda relative alle competenze da acquisire ad esito del PSP, con l'indicazione di quelle da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della valutazione; 7) l'indicazione della durata della fruizione del PSP (uno o due anni scolastici); 8) la firma della Commissione, del dirigente scolastico del CPIA e dell'adulto; la data e il numero di registrazione. Per l'adulto iscritto ad uno dei periodi didattici dei percorsi di secondo livello, le commissioni inviano alle istituzioni scolastiche presso le quali sono incardinati i suddetti percorsi, ogni informazione utile per il perfezionamento del Patto medesimo. Al *Patto* viene allegato il *Certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso*.

1.10 Per lo svolgimento delle fasi in cui si articola il percorso finalizzato alla definizione del *Patto*, che si realizzano nelle sedi individuate nell'ambito degli accordi di rete di cui al precedente punto 1.4 anche in relazione a specifiche esigenze territoriali, la Commissione si dota di appositi

strumenti, fra i quali i seguenti: modello di *domanda per il riconoscimento dei crediti*; modello di *libretto personale (dossier personale per l'IDA)*; linee guida per la predisposizione delle specifiche metodologie valutative e dei riscontri e prove utili alla valutazione delle competenze; modalità per il riconoscimento dei crediti; modello di *certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso*; modello di *Patto Formativo Individuale*. La Commissione formalizza le proprie sedute ed i risultati delle stesse attraverso idonei supporti documentali firmati da tutti i membri.

1.11 Il percorso che conduce alla definizione del *Patto Formativo Individuale* si svolge nell'ambito delle attività di accoglienza e orientamento di cui all'art. 4, co.9, lett. d) del D.P.R. 263/12. In tale ambito, possono essere realizzate ulteriori attività propedeutiche alla definizione del *Patto*, finalizzate tra l'altro al rinforzo e/o alla messa a livello, e attività di manutenzione ed implementazione dello stesso in misura comunque, non superiore a quella prevista dall'art. 4, co.9, lett. d) del D.P.R. 263/12.

1.12 La partecipazione dell'adulto alla definizione del *Patto* equivale alla frequenza di una parte del periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione in misura, comunque, non superiore al 10% del periodo didattico medesimo, relativa agli *assi* dei percorsi di primo livello, agli *ambiti* dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, alle *attività e insegnamenti dei percorsi* di secondo livello individuati nell'ambito delle rispettive programmazioni collegiali.

1.13 Condizione necessaria e irrinunciabile per il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso è la **progettazione per unità di apprendimento** dei percorsi; ferma restando l'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sviluppo e sperimentazione delle istituzioni scolastiche, di cui al D.P.R. 275/99, la progettazione per unità di apprendimento deve tener conto dei seguenti criteri generali: per definire la corrispondenza tra conoscenze e abilità – in relazione a ciascuna competenza – è indispensabile: 1) tenere conto di tutte le competenze, conoscenze e abilità previste per il periodo di riferimento indicando quelle funzionali al raggiungimento dei singoli risultati di apprendimento; 2) stabilire la quota oraria relativa a ciascuna competenza (quota parte del monte ore complessivo previsto per ciascun periodo); 3) individuare la competenza o le competenze da poter acquisire attraverso modalità di fruizione a distanza - in tutto o in parte - in misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo, di cui al punto precedente.

2) Fruizione a distanza.

2.1 La fruizione a distanza rappresenta una delle principali innovazioni dei nuovi assetti organizzativi e didattici delineati nel D.P.R. 263/12; il nuovo sistema di istruzione degli adulti, infatti, prevede che l'adulto possa fruire a distanza una parte del periodo didattico del percorso richiesto all'atto dell'iscrizione, in misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo didattico medesimo.

2.2 La fruizione a distanza favorisce la personalizzazione del percorso di istruzione, sia nella possibilità di accedere a materiali didattici diversificati, sia nella misura in cui va incontro a particolari necessità dell'utenza, impossibilitata a raggiungere la sede di svolgimento delle attività didattiche per motivazioni geografiche o temporali.

2.3 La fruizione a distanza, inoltre, contribuisce allo sviluppo della “competenza digitale”, riconosciuta fra le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente indicate nella Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006. Lo sviluppo di competenze nell'uso delle nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione, contrasta, fra l'altro, quel divario digitale che può rivelarsi nuova causa di disagio e impedire una reale inclusione sociale e l'esercizio della cittadinanza attiva.

2.4. Ai fini del DPR 263/12 per fruizione a distanza si intende l'erogazione e la fruizione di unità di apprendimento (o parti di esse) in cui si articolano i percorsi di istruzione di cui all'art. 4, co. 1 del DPR 263/12 mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2.5 A tal fine le istituzioni scolastiche sedi dei percorsi di cui all'articolo 4 del DPR 263/12 provvedono alla:

- a. ricognizione delle risorse interne ed esterne alla rete territoriale di servizio (tecnologiche, didattiche, professionali, ecc..) anche ai fini della condivisione di infrastrutture tecnologiche e materiali utili alla fruizione a distanza;
- b. scelta del modello di fruizione a distanza più adeguato alle risorse individuate, al contesto e al tipo di utenza, ivi comprese le modalità di autovalutazione da parte dell'adulto del proprio processo di apprendimento;
- c. progettazione per unità di apprendimento dei percorsi medesimi sulla base dei criteri precedentemente indicati (cfr. 1.13) individuando quelle da erogare e fruire a distanza, in tutto o in parte;
- d. predisposizione di strumenti e modalità di verifica dell'autenticità dell'utente e attestazione di effettiva fruizione a distanza da parte dell'adulto secondo quanto previsto dal Patto formativo individuale (cfr. 1.9 n. 6)

2.6 In ogni caso, la fruizione a distanza, **pur nella diversificazione flessibile delle forme di attuazione**, si svolge secondo *specifiche tecniche e tecnologiche* definite dai Centri per l'istruzione degli adulti ad esito delle attività di cui all'art.6 del DPR275/99, tenuto conto anche delle indicazioni di cui al D.M. 17 aprile 2003,e relativo allegato tecnico, opportunamente adattate, ma tali comunque da:

- a. privilegiare gli aspetti relativi alla multimedialità, all'interattività, all'adattività delle risorse;
- b. avvalersi di un impianto teso a favorire lo sviluppo di un modello sostenibile da un punto di vista sociale, ambientale, economico, istituzionale;
- c. consentire la personalizzazione del percorso di istruzione all'interno di comunità di apprendimento anche virtuali;
- d. garantire la tutela dei dati personali, tramite l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

2.7. La fruizione a distanza costituisce regolare frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei limiti di cui all'art. 4, co. 9, lett. c) del D.P.R. 263/12, fermo restando che le verifiche ai fini delle valutazioni periodiche e finali sono svolte in presenza presso le istituzioni scolastiche che erogano i percorsi di istruzione degli adulti di cui all'art. 4 del DPR 263/12, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 6, comma 7 del DPR 263/12.

2.8. Fermo restando quanto sopra, qualora – a fronte di documentate necessità - la fruizione a distanza preveda lo svolgimento di attività sincrone (conferenza online video) fra docente presente nelle sedi (associate e/o operative) dei CPIA e gruppi di livello presenti nelle aule a distanza, denominate AGORA' (**A**mbiente interattivo per la **G**estione dell'**O**fferta formativa **R**ivolta agli **A**dulti) individuate all'uopo nell'ambito di specifici accordi con Università e/o enti locali e/o altri soggetti pubblici e privati, la quota oraria di cui all'art. 4, comma 9, lett. c) del D.P.R. 263/12 può essere incrementata, fermo restando che l'identificazione e la presenza dell'adulto nell'AGORA' siano debitamente registrate secondo le modalità previste dai suddetti accordi. In ogni caso, questa tipologia deve prevedere anche attività in presenza all'inizio del percorso per lo svolgimento delle attività di accoglienza e orientamento e la definizione del patto formativo individuale; durante il percorso, per lo svolgimento di attività di consolidamento e delle verifiche ai fini delle valutazioni periodiche; al termine del percorso, per lo svolgimento delle verifiche ai fini delle valutazioni finali.